

L'Assemblea Ordinaria Generale dei Soci dell'AMI nella sua riunione in seconda convocazione a Scandicci il 19.04.2009 ha approvato il codice deontologico con due sole astensioni e nessun voto contrario.

Il testo approvato è il seguente:

## **Codice Deontologico AMI**

### **Articolo 1 – Le motivazioni**

Il socio AMI, in accordo con gli scopi dell'associazione, si prefigge di approfondire la propria conoscenza dei minerali, dei giacimenti e processi genetici correlati, ecc., nonché di promuovere la cultura mineralogica e di collaborare con le istituzioni scientifiche del settore.

### **Articolo 2 - Il rispetto; criteri generali di condotta**

Il rispetto delle persone, della natura e del paesaggio, sarà la regola di condotta di ogni socio nell'ambito delle attività di ricerca e promozione della cultura mineralogica. Egli porrà cura nel non causare disturbo o danni a persone, cose, vegetazione e colture, non infastidire o disperdere animali, non intralciare lavorazioni, non abbandonare rifiuti di alcun genere, non contaminare sorgenti, specchi e corsi d'acqua e si impegna a non arrecare danni alle manifestazioni carsiche naturali e ai prodotti di queste. Non causerà volontariamente alcun danno al materiale raccogliabile, né intraprenderà azioni pregiudizievoli per l'accessibilità dei siti di ricerca. Sarà inoltre cura del socio informarsi preventivamente su leggi, regolamenti, ordinanze, usi, costumi e consuetudini riguardanti la raccolta di minerali nelle aree di ricerca che intende visitare.

### **Articolo 3 - La sicurezza**

Il socio si impegna a non far correre rischi a sé e/o ad altri, in modo da non arrecare alcun pregiudizio fisico e/o finanziario a chicchessia. A questo fine si impegna a tenere un comportamento prudente e giudizioso, a osservare le istruzioni impartite dai proprietari e/o dagli usufruttuari dei fondi o dagli enti preposti e a rifondere i danni eventualmente accertati a lui imputabili. In particolare il socio eviterà comportamenti e azioni che potrebbero favorire l'insorgere di incendi boschivi, causare instabilità o crolli su pendii, argini ed altre opere idrauliche, strade, monumenti o altre costruzioni. Il socio non abbandonerà scavi effettuati, pericolosi per persone o animali, senza prima provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza, e segnalerà alle autorità competenti eventuali situazioni di grave pericolo incontrate. Il socio accetta di sollevare da ogni responsabilità i proprietari e gli usufruttuari dei fondi privati in merito a danni di qualsivoglia natura subiti dal socio stesso.

#### **Articolo 4 - I mezzi e le misure**

I soci prediligono la ricerca e lo scambio come metodo di acquisizione dei campioni per lo studio e per l'ampliamento della collezione. Nell'ambito della ricerca sul campo, si impegnano a eseguire prelievi di materiale strettamente legati agli scopi di cui sopra e ad avvalersi soltanto di mezzi adeguati allo stato e alla conservazione dei luoghi e comunque attenendosi alle normative territoriali vigenti in materia.

#### **Articolo 5 - Le scoperte eccezionali**

I soci si impegnano a pubblicare e/o segnalare ogni scoperta importante alle autorità competenti, musei o università. Si impegnano parimenti a segnalare alle autorità competenti ogni sito mineralogico o geologico di particolare interesse meritevole di protezione per scopi educativi e scientifici e per essere tramandato alle future generazioni.

#### **Articolo 6 – I rapporti con le istituzioni e con gli altri mineralisti**

I rapporti dei soci con istituzioni e altri mineralisti saranno sempre improntati alla massima disponibilità e collaborazione. In particolare il socio si impegna a verificare e definire correttamente, al meglio delle proprie possibilità, ogni informazione di carattere mineralogico pubblicata o allegata a campioni presentati o ceduti a qualsiasi titolo, e in particolare indicare l'esatta definizione della località di provenienza dei campioni. Il socio indicherà anche chiaramente ogni tipo di trattamento, riparazione o ricostruzione eseguita sui campioni ceduti. Il socio è inoltre disponibile, nei limiti delle proprie possibilità, a collaborare con istituzioni ed enti per la valorizzazione del patrimonio mineralogico.

#### **Articolo 7 - Le infrazioni al codice deontologico**

I membri che adotteranno comportamenti non in linea con il codice deontologico potranno essere oggetto di azioni disciplinari, nel rispetto delle modalità previste dallo statuto sociale e in particolare dagli artt. 15, 16 e 17. La valutazione, la contestazione e il provvedimento spettano al Consiglio Direttivo dell'AMI che, a propria discrezione, in funzione della gravità dell'infrazione, degli accertamenti possibili e di ogni qual altro documentato criterio, potrà optare per la pubblicazione del provvedimento sul periodico sociale e/o segnalazioni di altro tipo. Il Socio, nel rispetto delle normative vigenti, può esercitare tutti i propri diritti al fine di ricorrere contro le decisioni del Consiglio Direttivo.